



# CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

## ORDINANZA N. 271 DEL 12.07.2020

**Oggetto:** Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

#### TENUTO CONTO

- che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
- che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:
  - a) il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  - b) il d.l. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  - c) il dpcm 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 4 del dpcm 17 marzo 2020 che, dispone, al comma 3 che: *“Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b)”*;

**VISTE** le ordinanze da nr. 246 a nr. 258;

**VISTA** la comunicazione del dirigente medico U.O.C. di igiene e sanità pubblica dell'ASP di Cosenza, assunta con prot. Gen. n. 9411 del 12.07.2020 allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si prescrive all’interessato, la misura dell’isolamento per numero quattordici giorni dalla data di arrivo, con divieto assoluto di contatti sociali con conviventi, nonché l’attivazione della sorveglianza sanitaria;

**RAVVISATA** la necessità di rendere cogente la prescrizione dell'Asp, al fine di rendere effettive le misure di contenimento del contagio epidemiologico a tutela del territorio cittadino, adottando apposita ordinanza;

**RICHIAMATI** gli artt. 32 della legge n. 833/1978, 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL - Testo Unico Enti Locali;

con i poteri del Sindaco;

**PRENDE ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ASP DI COSENZA –  
U.O.C. DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA E, PER L'EFFETTO,**

**ORDINA**

**a:**

**OMISSIS;**

di rimanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti sociali con conviventi, fino al giorno 24 luglio 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza

**ORDINA, ALTRESI'**

1. alla Polizia Municipale di Amantea;
2. all'ASP di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

**DISPONE**

- che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza alla destinataria;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
- la trasmissione della presente ordinanza a:
  1. Prefettura di Cosenza;
  2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
  3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
  4. Stazione Carabinieri sede di Amantea;
  5. Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;
  6. Comando di Polizia Municipale di Amantea;

**AVVERTE CHE**

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, è punito con sanzione amministrativa da € 400 a € 3000, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19;

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

12.7.2020

f.to

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(SURACE- TURCO -NUOVO)